

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO

CURRICOLARE

Tra

Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche dell'Università degli Studi di Perugia, rappresentato dal Direttore, Prof. Mauro Bacci, nato a Perugia, il 1.1.1952, domiciliato per la carica in Perugia Loc Sant'Andrea delle Fratte, Piazza Lucio Severi n. 1, in nome e per conto del Corso di Laurea in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore"

e

l' ASL di Taranto, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata dall' Avv. Rossi Stefano, nato a Lecce (LE) IL 20/09/1964, domiciliato ai fini della presente convenzione in Viale Virgilio 31 Taranto

Viste

- *le leggi 31 dicembre 1962 n. 1859 e 24 giugno 1997 n. 196 (art. 18);*
- *la legge Regionale Regione Umbria n. 17 del 2013;*
- *la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011 n. 24;*
- *la Deliberazione della Regione Umbria 2/12/2013 n. 1354;*
- *la normativa universitaria, il vigente statuto dell'Università degli Studi di Perugia nonché la relativa normativa regolamentare;*

Premesso che

- *Il Soggetto Promotore intende promuovere iniziative volte sia a far acquisire un approccio olistico ai problemi di salute e di malattia del singolo individuo anche nella dimensione socio-culturale sia ad agevolare*

le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- Lo svolgimento dei tirocini da parte degli studenti del Corso di Laurea in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie è obbligatorio e costituisce parte integrante del loro iter formativo con lo scopo di fornire la necessaria preparazione tecnico professionale specifica;

- Il soggetto promotore intende far svolgere ai suddetti studenti tirocini curriculari, previsti nell'ordinamento didattico del corso nell'ambito delle discipline caratterizzanti;

Considerato che

- Il Soggetto Ospitante può ospitare tirocinanti curriculari e possiede strutture idonee allo svolgimento dei tirocini individuati dal Soggetto Promotore;

- Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, con Decreto del Direttore n. 172 del 10/07/2019, ha autorizzato la stipula della presente convenzione;

Si conviene quanto segue

Art. 1

Le premesse alla Convenzione, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

1. Il Soggetto Ospitante nel rispetto del proprio regolamento aziendale e in base alla disponibilità delle proprie strutture si impegna ad accogliere, su proposta del Soggetto Promotore presso le proprie unità operative,

allievi del Soggetto Promotore che frequentano il Corso di Laurea in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, per lo svolgimento di tirocini curriculari previsti dall'ordinamento del predetto Corso.

2. Le parti convengono che i tirocini di cui al presente accordo si svolgano senza oneri per il Soggetto Ospitante e non comportano, ad ogni effetto, l'instaurazione di rapporto di impiego o di prestazione d'opera professionale dei tirocinanti con il Soggetto Ospitante.

3. L'attività di tirocinio è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un tutor aziendale, scelto dal Soggetto Ospitante fra i propri dipendenti con professionalità analoga a quella per la quale l'allievo è in formazione.

4. Al fine di avviare il tirocinio, il Soggetto Promotore provvederà con congruo anticipo e non meno di 5 giorni sul periodo di tirocinio richiesto ad inviare al Soggetto Ospitante i nominativi dei propri allievi candidati al tirocinio, con la dichiarazione di aver ricevuto dai soggetti elencati esplicito impegno all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal successivo articolo 4 della presente convenzione e l'indicazione per ciascuno degli allievi di:

a) dati anagrafici completi;

b) struttura/e del soggetto Ospitante che si intende far frequentare;

c) assenza di condanne che comportino interdizione dai pubblici uffici;

d) assenza di situazioni che configurino conflitto di interessi od incompatibilità con il soggetto Ospitante;

e) indirizzo di posta elettronica del tirocinante e del Soggetto Promotore cui debbono essere inviate le necessarie comunicazioni relative al tirocinio;

f) estremi della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi

valida per tutta la durata del tirocinio.

Nel caso in cui il numero dei tirocini proposti sia superiore alle disponibilità del Soggetto Ospitante, la ammissione avverrà nel primo periodo utile.

Art. 3

Il Soggetto Promotore provvede ad assicurare i propri allievi tirocinanti per la responsabilità civile per tutta la durata del tirocinio; la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini formativi promossi dalle Università statali è assicurata, come per tutti gli studenti, mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato".

Il Soggetto Promotore fornirà al tirocinante apposito libretto di frequenza che sarà compilato a cura del tirocinante e controfirmato dal tutor aziendale corredato di una proposta sintetica relativa al progetto formativo che illustri le azioni e gli obiettivi didattico formativi del tirocinio.

Per gli aspetti inerenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai fini dell'applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 si declinano le responsabilità dell'Ente Proponente e dell'Ente Ospitante in tema di sicurezza e sorveglianza sanitaria:

SICUREZZA *L'Ente Proponente è responsabile della Formazione sulla Sicurezza in base all'art.37 del D.Lgs. 81/2008.*

SORVEGLIANZA SANITARIA *Il Soggetto Promotore provvede, a proprie spese, alle procedure di sorveglianza sanitaria che saranno verificate dal Medico Competente dell'Azienda Ospitante prima dell'avvio del tirocinio.*

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio l'allievo è tenuto:

- a svolgere le attività previste dal progetto formativo e rispettare il piano di frequenza concordato con il tutor dando tempestiva comunicazione di eventuali assenze;

- a non svolgere attività che configurino conflitto di interessi con il Soggetto Ospitante per tutta la durata del tirocinio;

- all'osservanza e al rispetto dei regolamenti specifici e generali del Soggetto Ospitante e delle norme comportamentali dagli stessi previsti;

- all'osservanza delle indicazioni fornite dal tutor e delle norme di funzionamento previste dal Responsabile della struttura dove si svolge la frequenza;

- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio e l'impegno a rispettare le istruzioni al trattamento dei dati personali di cui è titolare il Soggetto Ospitante;

- a mantenere un comportamento consono all'attività oggetto di tirocinio e alle norme deontologiche delle professioni per le quali si è in formazione;

- a frequentare le apposite azioni formative organizzate dall'Azienda;

- a non utilizzare materiale, mezzi e attrezzature del Soggetto Ospitante se non quelli strumentali alla frequenza e indicati nel piano;

- ad indossare un cartellino di riconoscimento con indicazione della qualifica di "tirocinante";

- a registrare puntualmente le proprie presenze in apposito foglio o libretto

controfirmato dal tutor del Soggetto Ospitante;

- informare tempestivamente il Soggetto Promotore circa eventuali

infortuni o danni che lo stesso abbia riportato nel corso della frequenza

dandone contestuale comunicazione al Soggetto Ospitante; il Soggetto

Promotore si farà carico dell'invio della denuncia di infortunio all'INAIL e,

se necessario, all'autorità di pubblica sicurezza competenti per il territorio

in base a quanto previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 e D.L. 81/2008).

- a denunciare immediatamente alla compagnia assicuratrice eventuali

danni che lo stesso abbia prodotto a terzi o a beni di terzi o del soggetto

ospitante dandone contestuale comunicazione al Soggetto Promotore ed

al Soggetto Ospitante.

Art. 5

In relazione ai dati personali dei tirocinanti e dei tutor, di cui l'Ateneo di

Perugia è titolare, il Soggetto ospitante è nominato Responsabile del

trattamento ai sensi dell' art. 28 del R.U.E. 679/2016 (GDPR) ed è tenuta

al trattamento di tali dati esclusivamente per le finalità e modalità

operative previste dalla presente Convenzione; si impegna quindi ad

assumere le responsabilità di cui agli artt. 32 e 33 GDPR e a fornire, a

richiesta dell'Università, idonee garanzie d'aver messo in atto misure

tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferiti

soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli interessati.

Si impegna inoltre ad assistere il titolare nel soddisfare l'obbligo di dare

seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati che questi

potranno esercitare ai contatti segreteria.rettorato@unipg.it o rpd@unipg.it. I dati raccolti non potranno essere diffusi o comunicati a terzi salvo che per le attività della convenzione o obblighi di legge, comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dati personali. Eventuali trasferimenti fuori dal territorio dell'Unione europea potranno avvenire esclusivamente secondo quanto previsto al Capo V del GDPR. Potranno essere conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Art. 6

La presente convenzione ha validità di anni tre (3) e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti. È consentita, da una delle parti, il recesso in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo mediante disdetta della presente Convenzione con preavviso di almeno tre mesi. Resta inteso che, anche in caso di recesso, o di mancato rinnovo della convenzione saranno garantiti i tirocini in corso e i relativi obblighi fino al compimento degli stessi.

Art. 7

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 8

La presente convenzione è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi

del DPR 26/4/1986, n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n, 241.

Le spese di bollo sono a carico del Soggetto Promotore e assolte tramite Versamento con F23.

Perugia, lì

Il Soggetto Promotore

Il Soggetto Ospitante

Università degli Studi di Perugia

ASL di Taranto

Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Il Rappresentante Legale

e Biomediche

Avv. Rossi Stefano

Il Direttore

Prof. Mauro Bacci